

Delibera n. 5/2026

Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Istanza di deroga rispetto alle tempistiche disposte dalla misura 34, punto 3, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 per la definizione delle forme di riduzione ai canoni per le annualità 2026 e 2027. Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 222/2025.

L'Autorità, nella sua riunione del 5 febbraio 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettere a), b), c), i);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 104/2015 del 4 dicembre 2015, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall'11-12-2016"*», e in particolare la prescrizione 1.2.3 dell'Allegato "A", relativa alla procedura di aggiornamento ordinario del Prospetto informativo della rete (nel seguito anche: PIR);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”, e in particolare:
- l'articolo 4, comma 3, secondo cui “[l]e imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano i mezzi per realizzare tali obiettivi”;
 - l'articolo 14, comma 5, secondo cui “[i]l prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura”;
 - l'articolo 17, comma 2, secondo cui “[i]l gestore dell'infrastruttura ferroviaria (...) determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura è pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18, il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la rete”;
 - l'articolo 18, comma 13, secondo cui “[i]l gestore dell'infrastruttura può istituire schemi di canone, destinati a tutti gli utenti dell'infrastruttura, per

flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente sotto utilizzate”;

VISTA

la delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”, e in particolare la misura 34, punto 3, del relativo Allegato “A”, secondo cui “[o]ve intendesse applicare una o più delle forme di riduzione ai canoni previste dalla presente Misura, il [gestore dell’infrastruttura ferroviaria, di seguito: GI] è tenuto a provvedervi sulla base delle strategie di incentivazione di cui al punto 2, e a darne annualmente pubblicazione nel PIR secondo le seguenti modalità e termini:

- a) *il GI, nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario del PIR, come disciplinato dalla delibera ART n. 104/2015:*
 - i. *in attuazione della strategia di incentivazione prevista ex ante per il periodo tariffario, di cui al punto 2, definisce e pubblica, contestualmente alla prima bozza del PIR stesso, l’elenco delle tratte di rete interessate e l’entità delle riduzioni ai canoni che intende applicare per l’orario di servizio oggetto del PIR medesimo, nonché i relativi criteri di applicazione, completi di tutte le informazioni necessarie affinché, nell’ambito della consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015, le stesse siano poste in condizione di esprimere la propria posizione al riguardo.*
A tal fine, il GI fornisce informazioni almeno con riguardo ai seguenti elementi: segmento di mercato interessato, linee o tratte ferroviarie interessate, classi temporali interessate, tipologia dello schema di incentivazione e sue finalità, entità della riduzione del canone prevista;
 - ii. *trasmette all’Autorità, contestualmente alla bozza finale del PIR medesimo, la citata documentazione con riguardo alle riduzioni ai canoni, aggiornata in esito alla predetta consultazione e corredata di tutte le informazioni necessarie affinché l’Autorità possa verificarne la conformità ai criteri di cui alla presente Misura;*
- b) *nel rispetto delle scadenze previste dall’articolo 14 del d.lgs. 112/2015, il GI pubblica il proprio PIR, includendo nello stesso i servizi interessati e l’entità delle riduzioni ai canoni che intende applicare per l’orario di servizio oggetto del PIR medesimo, nonché i relativi criteri di applicazione, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni eventualmente espresse dall’Autorità a tale riguardo”;*

VISTA

la delibera n. 165/2024 del 20 novembre 2024, recante “*Sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con*

delibera n. 95/2023", con cui l'Autorità ha dichiarato il sistema tariffario 2025-2029 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA) e il sistema dei corrispettivi 2025-2029 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) conformi ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la citata delibera n. 95/2023, condizionatamente al recepimento di alcuni correttivi relativi, in particolare, alla parte della proposta tariffaria afferente ai servizi extra-PMdA;

VISTA

la nota del 5 novembre 2025, prot. ART 90213/2025, con cui RFI, "[p]er quanto concerne gli Orario di Servizio 2025/2026 e 2026/2027", "stante l'intendimento di rispondere positivamente all'interesse manifestato dal mercato di beneficiare delle [forme di riduzione ai canoni]", ha formulato "*istanza di deroga alla tempistica prevista dalla misura 34 dell'allegato A alla delibera 95/2023*";

VISTA

la delibera n. 222/2025 dell'11 dicembre 2025, con cui l'Autorità, nell'avviare un procedimento volto a valutare l'istanza di deroga formulata da RFI con la citata nota prot. ART 90213/2025 rispetto alle tempistiche di cui alla riportata misura 34, punto 3, per la definizione delle forme di riduzione ai canoni per le annualità 2026 e 2027, ha tra l'altro disposto che i soggetti interessati a partecipare al procedimento potessero presentare "*eventuali memorie scritte e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione dell'istanza di deroga*" entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa (punto 3 del dispositivo);

VISTA

la nota prot. ART 1770/2026 del 9 gennaio 2026 con la quale Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., nell'ambito di tale avviato procedimento, ha tra l'altro rappresentato che:

- a) "*un'eventuale deroga alle tempistiche stabilite dalla misura 34 comporterebbe la pubblicazione delle tariffe PROMO in un momento addirittura successivo rispetto al termine per la presentazione delle richieste tracce da parte delle imprese ferroviarie, con il conseguente rischio di compromettere l'equità e la trasparenza del processo di allocazione della capacità*";
- b) "*non tutte le imprese ferroviarie dispongono di un'adeguata capacità industriale e organizzativa tale da consentire, in tempi brevi, una revisione del proprio programma di esercizio per cogliere le opportunità derivanti dall'introduzione di tariffe PROMO, qualora le stesse siano pubblicate intempestivamente rispetto al dettato normativo della delibera n. 95/2023*", e che "*[t]ale circostanza potrebbe inevitabilmente alterare le dinamiche competitive, avvantaggiando in modo iniquo alcuni operatori rispetto ad altri*";
- c) "*per l'orario di servizio 2025/2026, l'introduzione di tariffe PROMO in corso d'orario è inammissibile, atteso che i termini per la presentazione delle tariffe PROMO da parte del GI - ai sensi della citata misura - risultano ampiamente scaduti da oltre un anno così come è ormai scaduto il termine per la richiesta*

tracce annuali da parte delle II.FF.”, aggiungendo, altresì, che non sussisterebbero “i tempi tecnici necessari affinché le imprese ferroviarie possano beneficiare di tali misure a partire dall’adeguamento intermedio, le cui richieste dovranno essere presentate entro metà febbraio p.v.”;

- d) *“per l’orario di servizio 2026/2027, la deroga richiesta dal GI comporterebbe la pubblicazione delle tariffe PROMO successivamente alla presentazione delle richieste annuali di tracce da parte delle imprese ferroviarie (prevista per metà aprile 2026) o comunque non in tempo utile per consentire alla II.FF. una corretta pianificazione delle proprie richieste”;*

CONSIDERATO che entro il termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 222/2025 non sono pervenuti ulteriori memorie scritte e/o documenti;

CONSIDERATA la necessità di garantire la coerenza del sistema tariffario con i richiamati principi in materia di programmazione dell’attività delle imprese ferroviarie e i termini per la pubblicazione dei PIR, secondo quanto previsto dai riportati articoli 4, comma 3, 14, comma 5, e 17, comma 2, del d.lgs. 112/2015;

RILEVATA in particolare la necessità, sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento, di tenere conto dei rilevati effetti della compressione delle tempistiche, che conseguirebbero alla deroga, sulla possibilità per tutti i richiedenti di cogliere - attese le differenti capacità organizzative e industriali delle imprese ferroviarie - le opportunità derivanti dalle forme di riduzione ai canoni;

RITENUTO pertanto che l’istanza di deroga formulata da RFI non possa essere accolta;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l’istanza di deroga formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la nota prot. ART 90213/2025 del 5 novembre 2025 in relazione alle tempistiche di cui alla misura 34, punto 3, dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023 per la definizione delle forme di riduzione ai canoni per le annualità 2026 e 2027;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 5 febbraio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)